CAMERA DEI DEPUTATI N. 1634

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SOSPIRI

Norme in materia di siti contaminati

Presentata il 25 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Carta europea del suolo, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nel lontano 30 maggio 1972 esordisce con una frase assai significativa: « Il suolo è una risorsa limitata, facilmente distruggibile ».

Ciò nonostante, la preoccupazione destata in ambito comunitario dal problema dei siti contaminati non è stata oggetto di interessi prioritari per la politica ambientale europea fino a tempi molto recenti. Infatti, fino al 1986 la prevenzione del suolo dalla contaminazione è considerata solo nell'ambito generale della legislazione ambientale comunitaria, mentre dal 1986 si nota la prima regolamentazione avente per specifico oggetto il suolo.

Dal 1986 quindi il concetto di « suolo » entra a far parte integrante della politica comunitaria. Vi è però da dire che essendo il suolo in stretta relazione con l'atmosfera, con l'idrosfera, con la biosfera e con la litosfera, per questi comparti l'Unione europea ha normato sin dagli anni '70. Basti pensare alle direttive sui rifiuti, sugli oli usati, a quelle sulla protezione delle falde dall'inquinamento causato da alcune sostanze pericolose, a quelle sull'impatto ambientale e sull'impiego dei fanghi di depurazioni su suoli agricoli. Tali direttive si applicano anche alla conservazione delle proprietà dei terreni. L'azione comunitaria diventa ancora più incisiva nel settore dei suoli con il IV e con il V programma di azione e con il crescente impegno in studi, rapporti, progetti dimostrativi tendenti a sviluppare i temi della bonifica dei suoli contaminati, della valutazione dei rischi, delle tecnologie di risanamento anche a seguito di casi eclatanti di contaminazione da mercurio, metalli pesanti, idrocarburi e catrami in alcuni Stati membri.

Nell'Unione europea, a seguito degli studi e degli sforzi conoscitivi di cui sopra, si stimano oggi circa 150 mila siti conta-

minati per un totale di quasi 1 miliardo di metri cubi di terreni e rifiuti.

Quando si evidenzia il problema in Italia

A metà dei primi anni '80 la scoperta della contaminazione di falde idriche e di suoli a seguito dello spandimento accidentale di rifiuti pericolosi o dell'interramento di rifiuti tossici e nocivi, costituisce elemento di preoccupazione e fa sì che i casi di emergenza vengano affidati al Ministero per il coordinamento della protezione civile. Si ricordano a tal proposito ben 250 ordinanze di interventi di risanamento e casi emblematici, quali quelli di Sezzadio, Casale Monferrato, Carbonara Scrivia, Settimo Torinese, Serravalle Scrivia.

La dimensione del problema

Nasce quindi l'esigenza di definire l'entità e il fenomeno della contaminazione al fine di attuare un programma di interventi. Il Ministero per il coordinamento della protezione civile attiva nel 1986 un censimento delle discariche abusive, che porta ad accertare l'esistenza di un numero superiore a 5100 discariche, di cui 4500 utilizzate per lo smaltimento abusivo di rifiuti di natura prevalentemente urbana e circa 600 utilizzate per smaltire rifiuti di tipo industriale.

Nel 1988 il Ministero dell'agricoltura promuove un'indagine su 3000 comuni dalla quale si evidenzia la presenza, sul territorio nazionale, di 5978 siti in cui sono stati abbandonati rifiuti solidi urbani. Un terzo di tali siti è sospetto di contenere anche rifiuti tossici e nocivi. La reale dimensione del problema nella sua globalità può tuttavia conoscersi solo tramite un'attenta normativa specifica sull'argomento, in grado di dare concreti criteri di indirizzo per l'effettuazione di un censimento nazionale omogeneo.

L'attività del legislatore

I primi dati del censimento del 1986 mettono in evidenza la necessità che il legislatore normi in materia di siti contaminati al fine di permettere la pianificazione degli interventi a breve e a medio termine e il rallentamento della crescente tendenza a situazioni di degrado e di peggioramento della situazione di contaminazione dei siti. Possiamo rilevare ancora oggi che l'attività normativa esplicatasi attraverso leggi e decreti non ha costituito finora, come si vedrà di seguito, una risposta adeguata ed omogenea. Permane infatti il rischio che la situazione di urgenza e di continua emergenza si trasformi in una stagnazione senza apprezzabili vie d'uscita.

In ordine cronologico, si susseguono i seguenti provvedimenti:

Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

L'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, demanda alla regione l'approvazione dei piani di bonifica entro il 30 aprile 1988, ma non viene definito il concetto di area contaminata né si danno indicazioni sui criteri di valutazione del rischio.

Nei piani di bonifica le regioni devono prevedere la priorità degli interventi, individuare i siti, caratterizzare i contaminanti presenti, individuare i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi si sostituiscono in caso di inadempienza, realizzare gli interventi di bonifica e di smaltimento dei materiali contaminati secondo precise modalità, stimare infine gli oneri finanziari.

Legge n. 475 del 1988

La disponibilità finanziaria destinata alle bonifiche secondo la legge n. 441 del 1987 (circa 200 miliardi) viene decurtata con la legge n. 475 del 1988, per essere destinata al finanziamento di impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti. Addirittura l'articolo 9-*ter* della citata legge stabilisce che solo il 15 per cento delle disponibilità finanziarie possa essere utilizzato per la progettazione.

Dopo un anno dalla scadenza dei termini per la presentazione dei piani regionali, il Ministero dell'ambiente deve pur-

troppo prendere atto che solo 8 regioni hanno adempiuto alla presentazione dei piani stessi che, risultando carenti, vengono respinti.

Decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1989

L'emanazione di un decreto che contenga criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione di piani di bonifica è un'esigenza sentita dalle regioni e concretizzata dal legislatore con il decreto ministeriale 16 maggio 1989, che destina risorse per 11.250 milioni alla redazione dei piani stessi.

Tali criteri guida, pur se costituiscono un notevole passo avanti rispetto alla precedente normativa, in quanto sono un riferimento più omogeneo per le regioni chiamate a stilare i piani di bonifica, evidenziano allo stesso tempo alcune carenze tra cui:

individuazione insoddisfacente delle aree potenzialmente contaminate;

mancanza di *standard* di qualità ambientale, ossia di livelli di concentrazione degli inquinanti prima e dopo la bonifica;

mancanza di criteri di valutazione di rischio.

L'articolo 2, comma 2, di tale decreto prevede che i piani vengano trasmessi al Ministero dell'ambiente entro 180 giorni dalla concessione dei contributi. Il Ministero, dopo aver esaminato i piani per verificare la conformità ai criteri guida, deve comunicare i risultati di tale verifica agli interessati.

Decreto del Ministro dell'ambiente 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1991

Vengono concessi a 18 regioni (esclusa la Val d'Aosta) e alle province autonome di Trento e di Bolzano finanziamenti per un totale di 10.632 milioni per la redazione dei piani di bonifica di aree inquinate.

Decreto del Ministro dell'ambiente 12 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1995

Tale decreto ministeriale attinente ad una serie di interventi in materia ambientale, ferme restando le carenze sopra evidenziate in termini di criteri guida, ha, se non altro, il merito di indicare, attraverso apposite schede tecniche, una via più razionale ed omogenea per ogni proposta che riguardi il recupero dei siti contaminati. In tali schede infatti occorre indicare specificamente:

le sorgenti della contaminazione;

i settori ambientali interessati dalla contaminazione;

i meccanismi di trasporto dei contaminanti;

le tipologie di intervento quali:

intercettazione parziale o totale della falda;

trattamenti *in situ*;

coperture del sito;

sistemi misti;

i tempi di realizzazione e i costi dell'intervento.

Legge n. 305 del 1989

L'articolo 6 di tale legge modifica l'articolo 7 della legge n. 349 del 1986 e individua la possibilità da parte del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro dell'ambiente di dichiarare « aree ad elevato rischio di crisi ambientale » gli ambiti territoriali ed i tratti marittimi caratterizzati da gravi alterazioni negli equilibri ambientali.

Numerose aree del territorio nazionale sono state finora dichiarate a grave rischio di crisi ambientale (Sulcis, Priolo, Gela, Olona, eccetera) e per esse sono previsti finanziamenti per le attività di ripristino tra cui anche quelle attinenti ai siti contaminati.

Deliberazione 21 dicembre 1993 del Comitato interministeriale per la programma-

zione economica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1994

Riguarda il programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale e nell'ambito della gestione dei rifiuti è prevista anche la voce relativa alle bonifiche di terreni contaminati.

Legge n. 549 del 1995

Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si dice testualmente: « Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. ».

Al comma 27 del medesimo articolo si precisa che: « Il tributo è dovuto alle regioni: una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché realizzare la bonifica dei suoli contaminati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e l'istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. ».

Le attuali carenze del sistema

Il sistema attuale evidenzia notevoli carenze e vistose lacune tecniche e giuridiche ed offre ampi spazi alla discrezionalità, a tutto vantaggio delle ecomafie e degli operatori senza scrupoli. Soltanto un'azione decisa ed efficace del legislatore potrà pertanto ovviare a quanto emerge attualmente in tema di:

Censimento dei siti contaminati

Nonostante gli sforzi del legislatore abbiano prodotto una normativa per la realizzazione di un censimento dei siti a livello nazionale, pur con le carenze sopra evidenziate, ad oggi dobbiamo constatare che si è ancora lontani da un dato nazionale omogeneo.

Al Ministero dell'ambiente sono pervenuti fino al luglio 1995 (dato disponibile più aggiornato), 14 piani di bonifica su 21. Dei 14 piani solo 7 risultano approvati con delibere di giunta regionale e solo 6 sono stati dichiarati compatibili dal Ministero stesso. Per un piano si sono chiesti chiarimenti integrativi. Per il resto dei piani si sa solo che 5 sono già completati ma non approvati dalle giunte e di altri due non si ha alcuna notizia.

Dati di letteratura danno nel 1995 un numero di 11 mila siti contaminati sul territorio nazionale con una stima di costo per gli interventi di bonifica che si aggira sui 30.000 miliardi. Noi riteniamo che tale dato sia in difetto, proprio per le carenze del sistema a monte del censimento.

Norme tecniche

È mancato finora uno strumento tecnico normativo nazionale in grado di definire:

procedure di indagini preliminari sia invasive che distruttive mirate a caratterizzare il sito, a evidenziare la natura e l'estensione della contaminazione, elementi, questi, importanti per la valutazione del rischio e per la scelta delle priorità di intervento;

un criterio nazionale, univoco ed oggettivo per la valutazione della qualità dei suoli e delle acque correlata alla destinazione d'uso, lo strumento cioè indispensabile per decidere se iniziare un'operazione di contenimento della contaminazione o di bonifica e, in quest'ultimo caso, fino a che punto spingere il *clean-up*.

Se si fa riferimento ai piani di bonifica della regione Piemonte e della regione Toscana, le quali hanno normato la materia

con proprie leggi, ci si accorge che il criterio scelto per considerare la qualità dei suoli da correlare alla destinazione d'uso è quello della « concentrazione limite » mutuato dalle esperienze nordamericane ed europee (Canada, Olanda). L'esperienza di tali regioni è da considerare sen'altro apprezzabile ma non trasferibile *tout-court* ad altre realtà regionali diverse per tipologia di suoli e per caratteristiche della contaminazione.

Se si considerano poi altri piani regionali (esempio, Lombardia), ci si confronta con un criterio di analisi di rischio.

Le esperienze nazionali e comunitarie che si stanno maturando in quest'ultimi tempi nelle sedi scientifiche accreditate, supportate anche da indagini sperimentali in campo (l'esperienza recente di Borgo Montello effettuata dall'Enea ne è un esempio), fanno ritenere praticabile e accettabile l'applicazione del concetto di « concentrazione limite » in quelle situazioni di contaminazione poco complessa e di estensione limitata. Laddove invece si presentino situazioni di contaminazione che inducano a considerare ragioni di ordine tecnico-economico, il criterio ormai accettato anche in sede internazionale è quello dell'analisi di rischio assoluto.

Le indicazioni metodologiche operative e quelle sulle tecnologie applicabili sono finora mancate, con il risultato che, spesso, si sono applicate al di fuori di ogni controllo pubblico tecnologie di *bioremediation* che fanno ricorso a ceppi batterici preparati in laboratorio e i cui effetti in campo non è dato conoscere completamente, con evidenti rischi per la salute pubblica in caso di veicolazione in falda degli stessi ceppi o dei prodotti del loro metabolismo.

La scarsa esperienza in buona parte degli organi di controllo e la mancanza di severe norme applicative quando si utilizzano colture e ceppi batterici costituisce un punto estremamente delicato che necessita di essere affrontato nel breve periodo al fine di evitare libere iniziative nel campo delle bonifiche da parte di operatori poco qualificati che ricorrono a tecnologie non collaudate.

Non si sono privilegiate, nei pochi casi finora affrontati, metodologie di intervento *in situ* a parità di rapporto costi/benefici. Tali metodologie, già da tempo presenti nel panorama internazionale, hanno il vantaggio di essere applicate utilizzando anche apparecchiature mobili. Il problema della contaminazione in tal caso viene affrontato e risolto *in loco* con l'eliminazione dei rischi derivanti dal trasporto dei materiali contaminati in discarica, con l'eliminazione dell'inquinamento atmosferico derivante dai camions utilizzati, con un minor consumo di territorio.

La difficoltà maggiore del ricorso alle tecnologie installate su mezzi mobili è da attribuire all'apparato burocratico, amministrativo e autorizzatorio che ne ha scoraggiato fino ad oggi l'utilizzo da parte di alcuni operatori privati nazionali.

Responsabilità e competenze.

È del tutto assente, nell'attuale normativa, l'indicazione del soggetto o dei soggetti responsabili della contaminazione e di quelli obbligati alle operazioni di bonifica e di ripristino in un ambito procedurale di pianificazione ed autorizzazione. L'individuazione di tale soggetto, responsabile dell'eventuale danno ambientale, è peraltro prevista dall'articolo 18 della legge che ha istituito il Ministero dell'ambiente (legge n. 349 del 1986).

Ostacolo ad operazioni di spontanea azione di bonifica e ripristino da parte di soggetti o aziende proprietari di siti contaminati è stata finora la paura dell'autodenuncia per aver commesso reati di inquinamento o colposi connessi con la contaminazione. Molti interventi nel settore privato vengono infatti effettuati con estrema cautela, spesso senza informare l'autorità per non compromettere l'immagine aziendale. Perché vengano incentivate azioni anche spontanee di bonifica da parte di chi può addossarsi l'onere della bonifica stessa, è necessario prevedere, specie per le situazioni pregresse, una sorta di « causa di estinzione del reato » in caso di adempimento dell'obbligo di bonifica. Il soggetto chiamato a bonificare, non

correndo il rischio di un processo penale con eventuale conseguente condanna, sarebbe così ben disposto al ripristino del sito con propri mezzi o utilizzando anche incentivi economici.

Manca una definizione del ruolo delle istituzioni centrali e periferiche chiamate a gestire le fasi della progettazione, approvazione dei progetti, affidamento dei lavori e verifica dei risultati.

Finanziamenti.

Data la varietà delle fonti di finanziamento finora previsto (fondi FIO, comunitari, statali, regionali) non si è ancora identificata nell'amministrazione la figura del controllore-verificatore del flusso finanziario e di valutazione dei costi. Inoltre, essendo rilevanti le previsioni sui costi di risanamento a livello nazionale, notevolmente elevati, occorre prendere in seria considerazione la possibilità di un finanziamento pubblico-privato.

Secondo quanto sopra detto, Alleanza nazionale ritiene che le vie secondo le quali può muoversi un'efficace azione politica siano rappresentate dalla proposta di legge che intendiamo sottoporre alla Vostra attenzione e riflessione, recante norme in materia di siti contaminati.

Tali norme non possono e non debbono essere comprese nell'attuale e farraginoso apparato normativo in materia di rifiuti e tantomeno in leggi quadro relative alla medesima materia, come quella esaminata nella scorsa legislatura dalla VIII Commissione della Camera dei deputati.

Tale nostra convinzione nasce dall'assunzione che un sito contaminato è ben lungi dall'essere considerato « un rifiuto », come spesso è successo in casi recenti di bonifica, in mancanza appunto di una normativa specifica sull'argomento.

La nostra proposta di legge prevede:

a) l'estensione dei censimenti a:

1) discariche autorizzate in cui, a causa di carenze gestionali e costruttive o attivate in emergenza sulla base dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, vi sia evidenza di perdite di percolato nel sottosuolo e nelle falde;

2) siti industriali in attività in cui per anni e comunque prima del 1982 sono stati sotterrati rifiuti e che non sono stati mai bonificati;

3) siti dismessi ed in esercizio che siano stati o siano ancora interessati da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio ed in cui siano presenti linee e serbatoi interrati e fuori terra per il contenimento di solventi, carburanti, combustibili, sostanze liquide in genere sia organiche che inorganiche;

b) l'integrazione dei dati di censimento dei siti contaminati con un numero minimo obbligatorio di saggi sperimentali, per evitare che le stime indicate nei progetti di bonifica siano puramente teoriche e falsino le effettive priorità e i costi di intervento, nell'impossibilità di una reale conoscenza delle situazioni di rischio;

c) l'individuazione delle responsabilità e delle specifiche competenze dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni;

d) l'istituzione di un Comitato nazionale per le bonifiche che, utilizzando tutte le risorse e le competenze tecniche e scientifiche, sia in grado di formulare procedure, regole, disciplinari tecnici avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che dovrà, nello specifico, fissare gli *standard* nazionali di qualità dei suoli e preparare le procedure di valutazione del rischio;

e) un sistema di certificazione e di autorizzazione che, sulla base delle indicazioni del Comitato nazionale per le bonifiche, dia la possibilità alle ARPA (Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente) di attivare un accurato ed efficace sistema di controllo di tutte le fasi, prima, durante e dopo le attività di bonifica di un sito contaminato;

f) l'individuazione del soggetto o dei soggetti solidalmente responsabili del danno ambientale e del ripristino e la

possibilità di attuare forme di estinzione del reato di contaminazione e danno ambientale specie per le situazioni pregresse e comunque in tutti quei casi in cui il soggetto o i soggetti adempiano agli obblighi di bonifica a loro spese o utilizzando forme diverse di incentivi economici;

g) l'istituzione nell'ambito dell'amministrazione regionale di un ufficio tecnico per le bonifiche che faccia da unico interlocutore con i soggetti responsabili del danno ambientale sin dalla prima fase della presentazione dei progetti di bonifica.

Nell'ambito di tale ufficio tecnico è prevista la figura del *cost-controller*, ossia di colui che dovrà controllare il flusso finanziario delle bonifiche e dovrà altresì effettuare la valutazione dei costi, in particolare per le aree pubbliche da bonificare;

h) l'istituzione di un Albo di imprese accreditate e « certificate » che abbiano specifica e provata esperienza nel settore delle bonifiche ambientali;

i) una chiara e decisa azione di coagulo e di raccordo, attraverso atti di indirizzo e coordinamento, contenuti in leggi e decreti, direttamente o indirettamente collegati al problema del « suolo », già in parte esistenti, quali quelli riguardanti:

– valutazione di impatto ambientale (VIA);

– piani di risanamento delle acque e bacini idrografici ottimali;

– piani di sicurezza e di igiene legati a tutte le operazioni di cantieristica e operatività in fase di contenimenti, bonifiche e monitoraggi;

– legge n. 305 del 1989, riguardante tutte le aree definite a grave rischio di crisi ambientale;

– piani di smaltimento dei rifiuti;

– piani territoriali e paesaggistici;

– attività di ecogestione integrata dei sistemi ambientali da parte delle aziende su base volontaristica;

l) gli strumenti necessari per creare una cultura specifica in chi dovrà gestire la programmazione, la progettazione, i controlli e le verifiche. Le esperienze che si richiedono sono infatti multidisciplinari ed è noto quali e quante siano le carenze di chimici, fisici, geologi, modellisti, ingegneri, economisti ambientali nel settore dei siti contaminati.

È prevista, attraverso corsi specifici, la formazione di nuove figure professionali e quindi la possibilità di nuovi sbocchi occupazionali;

m) l'incentivazione della ricerca e dello sviluppo di tecnologie nazionali e l'utilizzo di impianti sperimentali;

n) obblighi di prevenzione tramite l'installazione di sistemi di sicurezza e monitoraggio dei siti dismessi e di quelli in esercizio, ma anche facilitazioni per coloro che si attivano con autocontrolli e verifiche volontari per prevenire il verificarsi di nuove forme e occasioni di contaminazione nelle aree industriali, artigianali, commerciali e di servizio. In tema di prevenzione è previsto un raccordo con il recente decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

o) una particolare attenzione da parte del Comitato nazionale per le bonifiche nel formulare il disciplinare tecnico relativo agli interventi di bonifica in cui si fa ricorso all'utilizzo di ceppi batterici, preparati in laboratorio ma anche di quelli naturalmente presenti nei siti e che vengono stimolati con nutrienti per processi di crescita e quindi biodegradativi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità e campo di applicazione).

1. La presente legge disciplina le attività di bonifica dei siti contaminati svolte da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutto il territorio nazionale, ivi comprese le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 2.

(Princìpi generali).

1. La bonifica di un sito contaminato ed il ripristino ambientale di cui all'articolo 3 in tutte le fasi di ispezione del sito, rilevamento di dati sperimentali, indagini non invasive ed invasive, interventi di bonifica o contenimento, interventi di controllo e monitoraggio, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, secondo le proprie competenze, emanano norme al fine di promuovere:

a) le prevenzioni e la riduzione delle attività che comportino la contaminazione diretta o indiretta del suolo e del sottosuolo;

b) la prevenzione e la minimizzazione di danni o pericoli per la salute, per l'incolumità, per il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

c) l'osservanza dei seguenti princìpi generali:

1) evitare ogni rischio aggiuntivo a quello esistente di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

2) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie;

3) salvaguardare la flora e la fauna dell'area interessata alla bonifica ed evitare ogni aggiuntivo degrado dell'ambiente e del paesaggio;

4) rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

5) promuovere, secondo criteri di economicità ed efficienza, tutti i sistemi tendenti a riutilizzare, per quanto possibile, nel sito di bonifica i materiali provenienti dalle operazioni della bonifica stessa.

ART. 3.

(Obblighi di bonifica).

1. I soggetti responsabili individuati ai sensi dell'articolo 5 della presente legge sono obbligati ad effettuare le operazioni di bonifica del sito contaminato e il suo ripristino a proprie spese fino al raggiungimento degli *standard* qualitativi precedenti all'attività che ha provocato la contaminazione del sito o comunque fino a livelli concordati con l'amministrazione e considerati accettabili per un uso alternativo dell'area, nell'ambito dei piani regionali di risanamento ambientale.

ART. 4.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge:

a) per « sito » si intende una porzione di territorio, inteso nelle diverse matrici ambientali e comprensivo delle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti, geograficamente definita;

b) per « sito contaminato » si intende quello in cui vi sono alterazioni rispetto alle caratteristiche iniziali chimico-fisico-biologiche, tali da costituire reale o potenziale pericolo per la salute e per l'ambiente ovvero limitazioni all'uso legittimo del bene;

c) per « bonifica » si intende una serie di operazioni tendenti ad eliminare o ren-

dere innocue le fonti di contaminazione e a disinquinare le matrici ambientali alterate;

d) per « qualità del suolo » si intende quella che non causa alcun danno all'uomo, agli animali, alle piante che con esso vivono a contatto. Una buona qualità del suolo inoltre non provoca alcuna alterazione dei processi ciclici naturali che avvengono nel corpo del suolo stesso;

e) per « *standard* di qualità del suolo o valore limite » si intende un valore di riferimento assunto per descrivere la qualità del suolo mediante parametri chimici, fisici, biologici che ne evidenziano la composizione. Assunto un valore limite per un dato inquinante, espresso come concentrazione in milligrammi per chilogrammo di suolo secco, il suolo è definito di buona qualità e quindi da non risanare se la concentrazione dell'inquinante è al di sotto del valore limite. Viceversa il suolo è di cattiva qualità e quindi da risanare se la concentrazione di quel dato inquinante determinata con analisi di laboratorio supera quella del valore limite;

f) per « valutazione di rischio » si intende l'insieme di operazioni tese a valutare le possibili conseguenze che l'inquinamento di un sito può indurre nei vari comparti ambientali e gli effetti che ne possono seguire sulla salute dell'uomo e sull'ambiente;

g) per « indagini non invasive » si intendono le indagini di tipo geofisico che non alterano la matrice del sito contaminato. Esse si basano generalmente sull'invio di un segnale nel sito e sull'elaborazione del segnale di ritorno;

h) per « indagini invasive » si intendono le indagini che consistono nell'asportazione di materiale contaminato dal sito con opportune tecniche di prelievo e successive analisi di laboratorio;

i) per « trattamenti di bonifica *in situ* » si intendono i trattamenti di decontaminazione che avvengono nel corpo del sito senza asportazione all'esterno di materiale contaminato;

l) per « trattamenti di bonifica *on site* » si intendono i trattamenti di decontaminazione che avvengono nel sito sul materiale da esso asportato;

m) per « trattamenti di bonifica *off-site* » si intendono i trattamenti di decontaminazione che avvengono sul materiale asportato dal sito contaminato e conferito in apposito impianto al di fuori del sito in esame;

n) per « contenimento della contaminazione o messa in sicurezza » si intende il confinamento delle fonti inquinanti o delle matrici ambientali inquinate al fine di evitare diffusioni o bloccare ulteriori diffusioni nell'ambiente, in attesa di interventi di eliminazione o innocuizzazione.

ART. 5.

(Individuazione dei soggetti responsabili).

1. Sono individuati come soggetti responsabili chiamati ad eseguire gli interventi di bonifica i proprietari attuali dell'area ed in via solidale i proprietari precedenti e gli esercenti attività industriali, commerciali, di servizio o di smaltimento dei rifiuti nella area medesima.

2. La regione, in caso di contaminazione di suolo privato e qualora non si rendesse disponibile il responsabile o il proprietario, permanendo grave la situazione di rischio sanitario ed ambientale del sito, fatte salve le sanzioni previste dalla presente legge, provvede alle operazioni di bonifica attivando il fondo regionale e parallelamente le procedure previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per il recupero delle somme anticipate.

3. Nei casi di contaminazione di suoli pubblici, la regione, accertato il rischio sanitario ed ambientale connesso al sito, inserisce il caso nella lista di priorità regionale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1989, ove questo non lo sia già e chiede

di accedere ai finanziamenti per la bonifica previsti dal fondo regionale.

ART. 6.

(Definizione degli obiettivi della bonifica).

1. Il programma di bonifica deve tener conto dei seguenti elementi:

a) priorità di intervento;

b) standard da raggiungere;

c) metodologie di intervento.

2. Le regioni, sulla base dei censimenti realizzati ai sensi del citato decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 ed integrati ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, aggiornano la lista di priorità di intervento, basandola su un criterio di valutazione del rischio di validità generale, elaborato dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).

3. L'ANPA fissa gli *standard* nazionali di qualità dei siti da raggiungere con le operazioni di bonifica.

4. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dei siti inseriti nelle liste di priorità di intervento e sulla base delle destinazioni d'uso alternativo degli stessi, concordano con i responsabili individuati ai sensi dell'articolo 5 le operazioni di bonifica, adottando il criterio della valutazione del rischio o l'adozione degli *standard* nazionali in base alle dimensioni dell'area da bonificare e del superamento o meno dei valori di concentrazione degli inquinanti nel sito da bonificare rispetto agli *standard* nazionali.

5. In base alle caratteristiche del suolo, alla tipologia della contaminazione e alla valutazione del rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente, la metodologia di intervento si può articolare secondo i seguenti criteri:

a) intervento di contenimento della contaminazione e del danno ad essa conseguente facendo ricorso a tecnologie di copertura, isolamento del sito e installa-

zione di pozzi di monitoraggio descritti nei disciplinari tecnici di intervento a tal fine predisposti dal Comitato nazionale per le bonifiche;

b) intervento di rimozione o di mitigazione della contaminazione che comunque garantisca una permanente salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Tale intervento dovrà privilegiare le operazioni di trattamento *in situ* al fine di minimizzare i rischi derivanti dal trasporto di terreni contaminati, nonché le emissioni in atmosfera derivanti dai mezzi pesanti adibiti al trasporto.

ART. 7.

(Presentazione dei progetti di bonifica).

1. Il soggetto responsabile di cui all'articolo 5 presenta alla regione il progetto di bonifica. Qualora l'area interessata sia al confine con altre regioni, il progetto è presentato alla regione in cui il sito occupa una maggiore superficie.

2. Il progetto di cui al comma 1 viene presentato ad un apposito ufficio tecnico preposto esclusivamente alle operazioni di bonifica, presso cui opera un gruppo di esperti di varie discipline in grado di valutare compiutamente il progetto stesso e di approvarlo o respingerlo.

3. Il progetto tiene conto dei disciplinari tecnici del Comitato nazionale per le bonifiche e comunque deve contenere:

a) descrizione dell'attività sul sito dagli inizi e fino al momento della bonifica;

b) dati e documentazione relativi alla ispezione del sito;

c) indagini preliminari non invasive previste;

d) indagini invasive e piani di campionamento ed analisi;

e) stima preliminare del rischio;

f) tipologia dell'intervento e tempi di realizzazione;

g) controlli e monitoraggi;

h) certificazione dell'area dopo l'intervento.

4. Il progetto deve essere approvato, previo accertamento dei requisiti amministrativi e tecnici, entro novanta giorni dalla data di presentazione all'ufficio tecnico. Decorso inutilmente tale termine, il progetto si intende approvato.

5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto da atti istruttori ritualmente comunicati al soggetto richiedente.

ART. 8.

(Competenze dello Stato).

1. Allo Stato competono:

a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività connesse con l'attuazione della presente legge;

b) la predisposizione di criteri generali sulle metodologie relative alla bonifica dei siti contaminati;

c) la determinazione di misure dirette a prevenire o limitare la contaminazione dei siti su cui vengono esercitate attività di tipo industriale, artigianale, commerciale e di servizio ed a mettere in sicurezza gli impianti e/o i siti dismessi;

d) la determinazione degli *standard* nazionali di qualità dei suoli;

e) la predisposizione di criteri generali di valutazione del rischio;

f) la predisposizione di procedure e di tecnologie di intervento sia con impianti fissi da cantiere che con impianti mobili su cui siano installate apparecchiature ed impianti tecnologici di bonifica;

g) la determinazione di norme tecniche tendenti a favorire tecnologie *in situ* a minor impatto ambientale, promuovendo a tale scopo studi e ricerche;

h) la determinazione di procedure di intervento *in situ, on site, off-site,* che utilizzino i microorganismi e delle carat-

teristiche chimico-fisiche e biologiche dei siti trattati a seguito dell'utilizzo dei microorganismi stessi;

i) la determinazione di criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di bonifica;

l) il coordinamento dei piani regionali di bonifica attraverso conferenze interregionali;

m) il raccordo e il coordinamento attraverso atti di indirizzo alle regioni in materia di:

1) valutazione di impatto ambientale;

2) piani di risanamento delle acque e bacini idrografici ottimali;

3) piani di sicurezza e di igiene locale legati alle operazioni di cantieristica ed operatività nelle fasi di contenimento, bonifica e monitoraggio dei siti contaminati;

4) aree definite a grave rischio di crisi ambientale;

5) piani di smaltimento rifiuti;

6) piani territoriali e paesaggistici;

7) attività di ecogestione integrata dei sistemi ambientali da parte delle aziende su base volontaristica;

n) la promozione ed incentivazione, anche mediante l'introduzione di strumenti economici e finanziari, in conformità alla normativa comunitaria di:

1) iniziative nel campo della prevenzione della contaminazione da parte di soggetti ed imprese che installino sistemi di messa in sicurezza e di monitoraggio dei siti dismessi e di monitoraggio nei siti in esercizio in cui si svolgono attività industriali, artigianali, di commercio e di servizio;

2) iniziative per sviluppare impianti con tecnologie innovative, tecnologie pulite a basso impatto ambientale, sistemi innovativi per il controllo di perdite di

sostanze liquide, organiche ed inorganiche, nel suolo e nel sottosuolo;

3) iniziative volontarie per il controllo e la verifica degli impianti, nonché per la gestione dei sistemi produttivi;

o) la redazione di comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione delle bonifiche da fornire ai cittadini e alla Unione europea.

2. L'ANPA provvede entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare i criteri per la definizione degli *standard* di qualità dei suoli e per la valutazione di rischio di cui alle lettere *d)* e *e)* del comma 1 del presente articolo.

ART. 9.

(Comitato nazionale per le bonifiche).

1. È istituito, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale per le bonifiche.

2. Al Comitato di cui al comma 1 spettano le funzioni di cui alle lettere *a), b), c), f), g), h), i), l), m)* del comma 1 dell'articolo 8 della presente legge.

3. I disciplinari tecnici di cui alle lettere *b), c), f), g), h), i)* del comma 1 dell'articolo 8 vengono emanati entro dodici mesi dalla data di istituzione del Comitato nazionale per le bonifiche, con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 10.

(Competenze delle regioni).

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente:

a) l'elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento dei piani di bonifica di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1989;

b) l'estensione del censimento dei siti contaminati a:

1) discariche autorizzate in cui a causa di carenze gestionali e costruttive vi sia una evidente perdita di percolati nel sottosuolo e nelle falde;

2) aree interne di siti industriali operanti prima del 1982;

3) siti dismessi e in esercizio che siano stati o siano ancora interessati da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio in cui siano presenti linee e serbatoi interrati e fuori terra per il contenimento di solventi, carburanti, combustibili, sostanze liquide in genere sia organiche che inorganiche;

c) l'integrazione dei dati di censimento dei siti contaminati con un numero minimo obbligatorio di saggi sperimentali, per evitare che le stime indicate nei progetti di bonifica siano puramente teoriche e falsino le effettive priorità e i costi di intervento, nell'impossibilità di una reale conoscenza delle situazioni di rischio;

d) l'approvazione dei progetti di bonifica presentati dai soggetti individuati come responsabili ai sensi dell'articolo 5 della presente legge;

e) la negoziazione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 della presente legge, con i soggetti responsabili individuati circa la scelta della valutazione del rischio o dell'applicazione degli *standard* di qualità da applicare al sito da bonificare, tenendo conto delle caratteristiche del sito, della dimensione, della destinazione d'uso alternativo nell'ambito dei piani regionali di risanamento;

f) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare le attività di bonifica;

g) il rilevamento di dati inerenti le bonifiche effettuate nel proprio territorio e la trasmissione degli stessi al Ministero dell'ambiente;

h) l'emanazione di norme integrative e di attuazione della presente legge;

i) la promozione di iniziative dirette a prevenire o limitare la contaminazione dei siti;

l) l'istituzione di un ufficio tecnico preposto esclusivamente alle attività riguardanti la bonifica dei siti contaminati. Di tale ufficio tecnico fanno parte esperti di ingegneria, chimica, fisica, geologia, biologia, economia ambientale, matematica, modellistica, tossicologia, medicina del lavoro ed igiene industriale, che abbiano esperienza specifica nel settore delle bonifiche o abbiano effettuato corsi di formazione di cui all'articolo 22 della presente legge. L'ufficio tecnico è costituito, oltre che dai rappresentanti dell'amministrazione regionale, da due rappresentanti di ogni provincia e di volta in volta da due rappresentanti del comune in cui insiste il sito da bonificare;

m) l'individuazione, nell'ambito dell'ufficio tecnico per le bonifiche, della figura del responsabile per il controllo, la verifica e la valutazione dei costi e dei flussi finanziari associati ai progetti di bonifica.

ART. 11.

(Competenze delle province).

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle province competono:

a) il controllo delle operazioni di bonifica nelle seguenti fasi:

1) ispezione del sito;

2) indagini non invasive;

3) indagini invasive e programma di campionamento ed analisi;

4) intervento di bonifica o contenimento;

5) monitoraggio;

b) la partecipazione di due tecnici nell'ambito dell'ufficio tecnico preposto alle operazioni di bonifica della regione.

2. Per l'esercizio del controllo di cui alla lettera *a)* del comma 1, le province si avvalgono delle ARPA.

ART. 12.

(Competenze dei comuni).

1. Al comune competono:

a) la partecipazione di due tecnici specificamente designati per quel sito o quei siti che ricadono nella propria sfera di competenza ai lavori di valutazione dei progetti di bonifica presentati per l'approvazione all'ufficio tecnico regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l)*;

b) il rilevamento di dati relativi al territorio comunale e ad impianti dismessi in siti contaminati presso imprese che svolgono attività industriale, artigianale, commerciale e di servizio;

c) la possibilità di istituire servizi di rilevamento di dati territoriali sui siti contaminati, avvalendosi della collaborazione di associazioni ambientali e di volontariato, nonché della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;

d) la trasmissione dei dati territoriali raccolti sui siti contaminati alla regione ed alla provincia.

ART. 13.

(Prevenzione).

1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni, in base alle proprie competenze, adottano misure finalizzate a prevenire la contaminazione, a minimizzare i danni o pericoli per la salute, nonché a tutelare l'incolumità della popolazione e l'ambiente.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *c),* della presente legge, il disciplinare tecnico deve contenere indicazioni relative a:

a) installazione di sistemi di monitoraggio automatici della contaminazione nei

siti in cui vengono svolte attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio in cui siano presenti serbatoi e linee interrati contenenti solventi, prodotti chimici, liquidi organici ed inorganici, carburanti, combustibili;

b) impermeabilizzazione ed installazione di sistemi di rilevamento di perdite dei bacini di contenimento di serbatoi fuori terra esistenti nei siti di cui al comma 1 e contenenti solventi, prodotti chimici, liquidi organici, ed inorganici, carburanti e combustibili;

c) recinzione e messa in sicurezza dei siti dismessi su cui si siano svolte attività di tipo industriale, artigianale, commerciale e di servizio con l'obbligo di rimuovere da apparecchiature, linee, serbatoi interrati e fuori terra ogni sostanza liquida o solida o gassosa che possa essere causa di contaminazione del sito stesso.

ART. 14.

(Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese accreditate per la bonifica).

1. È istituito presso l'ANPA l'Albo nazionale delle imprese accreditate per le operazioni di bonifica, autorizzate e certificate ai sensi degli articoli 15 e 17.

2. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 è obbligatoria per i soggetti e le imprese che operano nel settore delle bonifiche ambientali.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare, sentita l'ANPA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di iscrizione all'albo.

4. L'ANPA è obbligata ogni dodici mesi a pubblicare sui mezzi nazionali di stampa a maggior diffusione e nelle riviste tecnico-scientifiche più accreditate l'elenco dei soggetti e delle imprese iscritti all'Albo.

5. L'ANPA è obbligata ad aprire uno sportello presso il quale possono essere richieste informazioni e notizie sui soggetti e le imprese iscritti all'Albo.

6. L'iscrizione all'Albo ha validità quinquennale.

ART. 15.

(Autorizzazioni).

1. I soggetti e le imprese che svolgono attività nel settore delle bonifiche sono tenuti a richiedere alla regione apposita autorizzazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La richiesta di autorizzazione per le attività di cui al comma 1 è subordinata al possesso di certificazione del soggetto o dell'impresa richiedente da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) di cui all'articolo 17 della presente legge.

3. Sono subordinate al rilascio di autorizzazione le seguenti attività:

a) ispezioni del sito, rilevamento dati sperimentali, indagini invasive;

b) indagini non invasive;

c) interventi di bonifica o contenimento;

d) interventi di controllo e monitoraggio.

4. Il rilascio della autorizzazione compete alla regione, che vi provvede in base a proprie disposizioni.

5. L'assessorato competente rilascia il provvedimento, previo accertamento dei requisiti amministrativi e tecnici, entro novanta giorni dalla proposizione dell'istanza. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza si intende assentita.

6. Il termine predetto può essere interrotto da atti istruttori ritualmente comunicati al richiedente.

7. Le imprese che utilizzano mezzi mobili su cui sono installati apparecchiature ed impianti tecnologici di bonifica, certificate per quel determinato impianto mobile, richiedono l'autorizzazione alla regione dove l'impresa ha la sede operativa; ottenuta tale autorizzazione, ed effettuata la

necessaria iscrizione all'Albo nazionale di cui all'articolo 14 esse possono operare su tutto il territorio nazionale con il solo obbligo di comunicare alla regione e all'ARPA, un mese prima dell'intervento in un determinato sito di quella regione, l'utilizzo del mezzo mobile e le previsioni di utilizzo.

ART. 16.

(Durata dell'autorizzazione).

1. L'autorizzazione ad operare nel settore delle bonifiche e per le attività di cui all'articolo 15 ha durata di cinque anni ed è rinnovabile previa richiesta alla regione, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *i)* e previo accertamento da parte dell'ARPA di tutti i requisiti di cui ai disciplinari tecnici previsti all'articolo 8, comma 1, lettere *b), f), g), h).*

ART. 17.

(Certificazione).

1. I soggetti e le imprese che svolgono attività nel settore delle bonifiche fanno richiesta all'ANPA per la certificazione delle loro attività entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I requisiti di idoneità dei soggetti e delle imprese che intendono svolgere le attività di cui all'articolo 15 sono certificati dalle Agenzie regionali di protezione dell'ambiente (ARPA), in conformità ai criteri direttivi di natura tecnica emanati dal Comitato nazionale per le bonifiche di cui alle lettere *f), g), h), i)* del comma 1 dell'articolo 8 della presente legge, tenuto conto tra l'altro delle norme EN 45012, EN 45013, EN 45002, UNI-EN-ISO 9001, UNI-EN-ISO 9002, regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993 e del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294.

3. La certificazione deve essere rilasciata dall'ARPA entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, termine che può essere interrotto soltanto per mo-

tivati atti istruttori da comunicare al richiedente. Il rilascio della certificazione è assoggettato al pagamento di una somma, determinata con criteri da stabilirsi da parte della regione, a titolo di commessa per le spese di finanziamento dell'ARPA.

4. Il provvedimento sulla richiesta di certificazione, positivo o negativo, costituisce atto dovuto per l'ARPA. L'omissione comporta la responsabilità amministrativa dell'ARPA per l'eventuale danno indiretto.

5. La certificazione ha durata quinquennale ed è, comunque, soggetta a revisione.

ART. 18.

(Obbligo di messa in sicurezza dei siti contaminati).

1. La messa in sicurezza dei siti dismessi su cui siano state svolte attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio è obbligatoria e deve essere realizzata secondo il disciplinare di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c)* della presente legge, a cura dei soggetti responsabili individuati ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

ART. 19.

(Obbligo di installazione di sistemi di monitoraggio).

1. I soggetti e le imprese che esercitano su un determinato sito attività industriale, artigianale, commerciale e di servizio, sono obbligati ad installare appropriati sistemi di monitoraggio di eventuali perdite nel sottosuolo di sostanze liquide organiche ed inorganiche, che a causa di incidenti, o non corretta conduzione degli impianti, o usura di apparecchiature o di serbatoi interrati o fuori terra possono spandersi sul terreno, percolare in esso o essere dilavate a causa di eventi meteorici fino a raggiungere le falde idriche o immettersi direttamente nelle falde.

2. L'installazione dei sistemi di monitoraggio avviene a cura del responsabile aziendale o di un suo legale rappresentante.

3. Le norme per l'installazione dei sistemi di monitoraggio sono emanate dallo Stato in conformità ai disciplinari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, della presente legge.

4. I soggetti e le imprese di cui agli articoli 17 e 18 dovranno comunque attenersi alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

ART. 20.

(Ordinanze contigibili ed urgenti).

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il presidente della giunta regionale ovvero il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di disinquinamento del sito contaminato, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il Ministro della sanità. Ove la predetta urgente necessità abbia carattere interregionale, il provvedimento è adottato dal Ministro della sanità.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 21.

(Obblighi di informazione e comunicazione).

1. I soggetti responsabili individuati ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e le imprese autorizzate incaricate di realizzare gli interventi di bonifica inviano alla regione, dopo sei mesi dall'inizio dei lavori, una relazione tecnica che descrive lo stato di avanzamento dei lavori di bonifica con indicazioni sulla previsione di ultimazione degli stessi. La relazione tecnica conclusiva dei lavori deve comunque essere inviata alla regione non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

2. La regione provvede ad inviare al Comitato nazionale per le bonifiche una

relazione tecnica secondo le modalità di cui al comma 1 per gli interventi di bonifica su terreno pubblico che siano realizzati direttamente a cura dell'amministrazione locale.

ART. 22.

(Formazione di tecnici esperti di bonifiche).

1. Il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA, emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto nel quale vengono fissate le modalità per accedere a corsi di formazione per tecnici esperti di bonifiche che verranno istituiti presso le regioni. I corsi saranno aperti a tecnici diplomati e laureati in discipline scientifiche ed amministrative.

ART. 23.

(Incentivazione e finanziamenti per ricerca e sviluppo di nuove tecnologie di bonifica).

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che vogliano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica.

ART. 24.

(Impianti sperimentali per la bonifica).

1. Gli impianti sperimentali per la bonifica, siano essi fissi o mobili, non richiedono autorizzazioni né iscrizione all'Albo nazionale delle imprese accreditate per la bonifica, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'impianto sia esclusivamente finalizzato alla sperimentazione, ricerca, pro-

va, sviluppo di nuove tecnologie, dimostrazioni tecnologiche;

b) la sua potenzialità di trattamento di un sito contaminato non superi le 20 tonnellate/giorno di materiale definito speciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e le 5 tonnellate/giorno se il materiale del sito contaminato è definito pericoloso ai sensi della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991;

c) sia data comunicazione alla regione entro trenta giorni dalla data di inizio dell'utilizzo specificando il sito da bonificare e le caratteristiche dell'impianto. La regione può adottare prescrizioni integrative;

d) sia data alla regione, oltre alla comunicazione di cui alla lettera *c),* una relazione tecnica di un soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993 e che certifichi la correttezza delle modalità di attività previste;

e) le attività di sperimentazione siano supervisionate dal soggetto che certifica secondo quanto riportato alla lettera *d)*;

f) che l'impianto sperimentale, finita la sperimentazione nel sito, non possa essere utilizzato sullo stesso sito entro i cinque anni dalla data di completamento della sperimentazione;

g) che l'attività di bonifica sperimentale non comporti alcun ricavo economico diretto;

h) che l'impianto abbia caratteristiche spiccate di innovazione tecnologica tali da giustificare l'effettuazione della sperimentazione.

ART. 25.

(Informazioni al pubblico).

1. Il Ministero dell'ambiente e le regioni informano il pubblico, rispettivamente, sul-

la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare.

ART. 26.

(Disposizioni finanziarie).

1. La bonifica dei siti contaminati su suolo privato compete direttamente a proprie spese ai soggetti responsabili individuati ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

2. La bonifica di siti contaminati su suolo pubblico compete all'amministrazione locale. La regione, sulla base della lista di priorità regionale, integrata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b)* della presente legge, chiede l'accesso ai finanziamenti previsti dal fondo regionale.

3. La regione, elaborato il piano di bonifica regionale sulla base dei censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, con legge stabilisce le procedure amministrative, tenuto conto delle indicazioni della presente legge e stabilisce altresì le procedure per la gestione degli interventi di bonifica dei siti contaminati a breve e medio termine, attivando i finanziamenti previsti dal fondo regionale.

4. Sono fonti di finanziamenti anche i piani triennali per l'ambiente del Ministero dell'ambiente, i fondi comunitari, una parte dei tributi dovuti alle regioni per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

ART. 27.

(Regime sanzionatorio).

1. Ai soggetti ed alle imprese che esercitano attività di bonifica ai sensi dell'articolo 15, comma 3, senza la prescritta certificazione, autorizzazione e iscrizione all'Albo nazionale delle imprese accreditate per la bonifica, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 3 milioni a lire 20 milioni.

2. Ai soggetti responsabili individuati ai sensi dell'articolo 5 che non ottemperino agli obblighi di bonifica si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 3 milioni a lire 20 milioni.

3. Ai soggetti e alle imprese che, pur in possesso di certificazione, autorizzazione ed iscrizione all'Albo, non presentano alla regione il progetto di bonifica di un determinato sito, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 3 milioni a lire 20 milioni.

4. Ai soggetti e alle imprese che non ottemperino agli obblighi di cui agli articoli 17 e 18 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni.

5. Ai soggetti e alle imprese che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 21, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e/o l'ammenda da lire 3 milioni a lire 20 milioni.

6. Ai soggetti ed alle imprese che non ottemperino ai requisiti di cui all'articolo 24, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire un milione a lire 3 milioni.

7. Ai soggetti e alle imprese che non osservino le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni previste dalla legge, a seconda della gravità delle infrazioni, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) la sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;

c) la revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

ART. 28.

(Causa di estinzione del reato).

1. Non sono punibili i soggetti responsabili individuati ai sensi dell'articolo 5 che si autodenuncino per aver commesso, anche in concorso con altri, reati connessi all'inquinamento, o reati colposi previsti dal codice penale connessi all'inquinamento.

ART. 29.

(Disposizioni transitorie).

1. Le norme emanate in applicazione delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme tecniche generali da adottare ai sensi della presente legge.

2. Le autorizzazioni ed i permessi concessi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla loro naturale scadenza e fino all'emanazione dei provvedimenti o fino all'espletamento degli adempimenti sostitutivi previsti dalla presente legge. Tali autorizzazioni possono essere rinnovate alle medesime condizioni per un periodo massimo di due anni.

3. Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore della presente legge, attività di bonifica di siti contaminati, per la quale è prevista apposita certificazione, autorizzazione, iscrizione all'Albo nazionale, è tenuto a presentare entro tre mesi dalla predetta data, domanda alle autorità competenti.

4. La domanda di cui al comma 3 deve contenere una relazione tecnica che documenti:

a) le apparecchiature utilizzate;

b) le tecnologie impiegate nel corso della bonifica;

c) le competenze tecniche degli operatori dell'impresa coinvolti nelle operazioni di bonifica ed il loro grado di scolarità.

5. Chi non presenta la domanda entro il termine prescritto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda di lire 3 milioni.

6. I soggetti e le imprese di cui agli articoli 17 e 18 provvedono comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla messa in sicurezza dei siti dismessi e alla installazione dei sistemi di monitoraggio nei siti in cui svolgono la loro attività.

7. In attesa della definizione dei disciplinari tecnici di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c),* i soggetti indicati all'articolo 17 provvedono adottando norme riconosciute a livello internazionale.

8. In attesa della definizione dei disciplinari tecnici di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c),* i soggetti indicati all'articolo 18 provvedono installando sistemi aventi caratteristiche, potenzialità e funzionalità riconosciute e comprovate dall'esperienza scientifica internazionale.

ART. 30.

(Abrograzioni).

1. Si intendono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle della presente legge.

ART. 31.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

DDL13-1634
Lire 1000